

LA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

RENDE NOTO

“DE MINIMIS” NUOVE MODALITA’ DAL 01 LUGLIO 2014

Dal 01.07.2014 entra a regime il Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il nuovo regolamento prevede nuovi criteri di verifica e di compilazione delle dichiarazioni “de minimis”.

La principale novità consiste nell’introduzione della definizione di “impresa unica”.

Si ricorda che gli aiuti “de minimis” sono sovvenzioni pubbliche di importanza minore per istituire le quali non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Le società cooperative e i loro consorzi, che presentano un’istanza per ottenere sovvenzioni ai sensi della legge regionale illustrata nel presente sito, sono tenuti a dichiarare gli aiuti “de minimis” a cui hanno già avuto accesso **nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti**.

Tale dichiarazione deve essere resa nel momento in cui si presenta la domanda (infatti costituisce parte integrante del modulo di domanda) e nel momento della concessione dell’agevolazione, compilando e inviando l’apposito modulo presente sul sito di Finpiemonte.

Per le domande presentate in data antecedente al 01.07.2014, per le quali non sono stati ancora concessi gli aiuti ai richiedenti e per le domande presentate dal 01.07.2014 al 30.09.2014, le dichiarazioni relative agli aiuti “de minimis” sono richieste al momento della concessione degli aiuti.

Se la cooperativa o il consorzio richiedente fa parte di “un’impresa unica”, ciascuna impresa ad essa/o collegata/o (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.